DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — SABATO 30 AGOSTO — NUM. 204

È in vendita al prezzo di cent **20** la copia il R. Decreto, estratto dalla GAZZETTA UFFICIALE, sull'amministrazione e la contabilità dei Comuni in armonia della legge e del regolamento sull' amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(Inviare richieste e vaglia per l'importo dell'ordinazione alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7032** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 103 articoli, del complessivo valore di stima di L. 16,740,84;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire sedicimilasettecento quaranta e centesimi ottantaquattro (L. 16,740.84);

L'alienazione si farà con le norme del R. decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di compra-vendita per trattative private:

1. Atto in data 23 marzo 1890, stipulato nell'ufficio del registro di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) portante retrocessione ai signori Sicuranza Sabato fu Giuseppe e Gallo Giuseppe fu Felice, di un fondo rustico posto in comune di S. Angelo dei Lombardi, descritto in catasto all'art. 1809, sezione D, n. 763, per il prezzo di lire venticinque e cent. 23 (L. 25,23).

2. Atto in data 8 dicembre 1889, stipulato nell'ufficio di San Cataldo (Caltanissetta) portante retrocessione alle signore Immesi Carmela fu Michele, maritata Cantella autorizzata dal proprio marito, e Genuardi Luigia fu Giuseppe, di una casa posta in comune di San Cataldo alla via Trappeti, descritta in catasto all' art. 1690 ed al numero di mappa 1899, per il prezzo di lire quindici e cent. 37 (L. 15,37).

3. Atto in data 18 novembre 1889, stipulato nell'ufficio del registro di Pitigliano (Grosseto) portante retrocessione al signor Pastorelli Armando di Felice, di un fabbricato posto in comune di Pitigliano alla via dell'Indipendenza, descritto in catasto alla sezione A, particelle n. 417 in parte 418, e 419 in parte, per il prezzo di lire cinquecentosessantanove e cent. 36 (L. 569,35).

4. Atto in data 10 dicembre 1889, stipulato nell'ufficio comunale di Romana (Sassari) portante retrocessione al signor Soro Giovanni Antonio fu Giammaria, di una casa

posta in comune di Romana alla via Santa Croce civico n. 218, descritto in catasto al numero di mappa 1841 frazione O, per il prezzo di lire trentanove e cent. 20 (L. 39,20).

5. Atto in data 20 febbraio 1890, stipulato nell'ufficio della Sottoprefettura di Alghero (Sassari) portante retrocessione alla signora Arca Filomena vedova Cossu rimaritata a Cocco Sebastiano, (intervenuto per l'autorizzazione), di un fondo rustico posto in comune di Alghero, descritto in catasto al numero di mappa 497 frazione G, della superficie di are 06,50, per il prezzo di lire tre e cent. 90 (L. 3,90).

6. Atto in data 14 febbraio 1890, stipulato nell'ufficio comunale di Castelsardo (Sassari) portante retrocessione al signor Polo Gio. Battista fu Giovanni di diversi fondi urbani posti in comune di Castelsardo; e precisamente come segue:

1° Casa sita in via Santa Maria al civico n. 78 distinta in catasto col numero di mappa 1032;

2° Casa sita in via Episcopio civico n. 97, descritta in catasto al numero di mappa 985;

3° Casa sita in via Manganella al civico n. 228, distinta in catasto al numero di mappa 948;

4° Casa sita in via Luna al civico n. 242, distinta in catasto al numero di mappa 945;

5° Casa sita in via Manganella al civico n. 206, distinta in catasto al numero di mappa 915 frazione Y, per il complessivo prezzo di lire seicentododici e cent. 5 (L. 612,05).

7. Atto in data 28 febbraio 1890, stipulato nell'ufficio comunale di Terranova Pausania (Sassari) portante retrocessione ai signori Manneddu Pietro ed Anna fu Giovanni Stefano, di una casa posta in comune di Terranova Pausania e precisamente al Rione San Paolo civico n. 1 (senza numero di mappa) del reddito di L. 45.00, per il prezzo di lire settantasette e cent. 44 (L. 77,44).

8. Atto in data 12 aprile 1890, stipulato nell'Ufficio del Registro di Pianella (Teramo) portante retrocessione al signor Donato Finocchio fu Carmine, di un fondo rustico posto in comune di Pianella, descritto in catasto all'art. 1605, sezione E, numeri 24 e 25, per il prezzo di lire dodici e cent. 86 (L. 12,86).

9. Atto in data 20 marzo 1890, stipulato nell'Ufficio del Registro di Montorio al Vomano (Teramo) portante retrocessione al sig. Di Francesco Donato fu Pasquale, di un fondo rustico posto in comune dell'Isola del Gran Sasso d'Italia, descritto in catasto all'art. 519 sezione C, numeri 363 e 364, per il prezzo di lire dieci e cent. 93 (L. 10,93).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

(*La tabella annessa al presente decreto sarà pubblicata in un prossimo numero di Supplemento*).

Il Numero **7034** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduti i RR. decreti 8 aprile 1880, N. 5370, 16 luglio 1882, N. 928, 3 dicembre 1885, N. 3558, 28 aprile 1887, N. 4498;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'impieghi di vice segretario amministrativo e di ragioneria presso il Ministero delle finanze, e di vice segretario amministrativo presso le Intendenze di finanza, saranno conferiti per esame di concorso.

Potranno tuttavia prima che sia aperto il concorso, e dopo la nomina dei concorrenti approvati, essere nominati vice segretari amministrativi di ultima classe nelle Intendenze, gli aiuti agente delle imposte dirette ed i volontari demaniali abilitati a reggere gli uffici di Registro, purchè non siano stati riprovati nell'esame di promozione della carriera rispettiva od in quelli di vice segretari.

Così pure, prima della apertura del concorso e dopo esaurita la lista dei candidati approvati, potranno essere chiamati a scelta ai posti vacanti nella seconda classe dei vice segretari del Ministero i vice segretari amministrativi di 3ª classe delle Intendenze, che abbiano compiuto almeno quattro anni di non interrotto servizio.

Art. 2.

Il concorso ai posti del Ministero sarà distinto da quello per i posti delle Intendenze.

Art. 3.

L'aspirante all'esame deve essere italiano, comprovare la sua buona condotta, avere l'età non minore di anni 18 e non maggiore di 30, essere dotato di sana costituzione, ed aver conseguito almeno il diploma di licenza liceale o quello degli Istituti tecnici o scuole superiori equiparate.

Art. 4.

Le prove saranno orali e scritte, secondo i programmi e le modalità stabilite con decreto Ministeriale.

Il giudizio sulle prove suddette sarà espresso colla media dei punti dati in ciascuna prova da ogni esaminatore, ciascuno dei quali disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che riusciranno approvati nell'esame scritto,

Art. 5.

Saranno dichiarati ammissibili all'impiego di vice-segreta-

rio, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu indetto il concorso, gli aspiranti che avranno riportato non meno di 6 punti medi, tanto nella prova scritta, quanto nella orale.

L'ordine di precedenza è stabilito in base al numero totale dei punti di merito conseguiti nell'esame.

A punti eguali saranno preferiti i laureati nelle Università del Regno od altri Istituti superiori equiparati.

Art. 6.

La promozione al grado di Segretario Amministrativo e di Segretario di ragioneria, nel ruolo organico del Ministero delle finanze, spetta esclusivamente ai Vice Segretario del Ministero stesso, per i posti della rispettiva carriera, e sarà conferita, per concorso, a coloro che risulteranno approvati nei relativi esami.

Parimenti la promozione al grado di Segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, spetta esclusivamente ai Vice Segretari amministrativi delle Intendenze medesime, e sarà pure conferita per concorso.

Il concorso ai posti del Ministero sarà distinto da quello per i posti delle Intendenze.

Art. 7.

I Vice Segretari del Ministero e delle Intendenze, di classe inferiore alla prima, non potranno essere ammessi ai rispettivi concorsi per la promozione a Segretario se non avranno compiuto sei anni almeno di non interrotto servizio.

Detto termine sarà ridotto a tre anni, per coloro che conseguirono la laurea in una Università del Regno, od in uno degli Istituti superiori equiparati.

Art. 8.

Per l'ammissione agli esami suddetti, si terrà conto del grado di operosità e diligenza dell'aspirante; ed a tale effetto in ogni semestre, il Sotto Segretario di Stato, i Direttori Generali, i Capi Divisione del Ministero e gli Intendenti esprimeranno il loro giudizio sulla operosità e diligenza di ciascun Vice Segretario da loro dipendente, mediante punti il cui massimo sarà di 10.

L'aspirante che non avesse raggiunto nel triennio precedente al concorso almeno sei punti medi di operosità e diligenza, se di prima classe, ed otto, se di classe inferiore, non potrà prendere parte all'esame.

Art. 9.

Nel giudizio di merito sul risultato degli esami di promozione a segretario, che saranno dati nel modo accennato all'art. 4, si terrà conto altresì del grado di operosità e diligenza di ciascun concorrente, che sarà determinato dalla media dei punti ottenuti dall'impiegato come all'art. 8, in ciascuno dei semestri dell'ultimo triennio.

Art. 10.

La metà dei posti, pei quali sarà stato indetto il concorso, spetterà ai concorrenti di prima classe che nelle due prove, scritta ed orale, avranno ottenuto non meno di sei punti medi, e che per l'aggiunta dei punti rappresentanti il grado di operosità e diligenza risulteranno meglio classificati.

L'altra metà sarà assegnata ai concorrenti di classe inferiore alla prima, che nelle due prove avranno ottenuto non meno di otto punti medi, e che coll'aggiunta dei punti di operosità riusciranno meglio classificati.

A parità di punti saranno preferiti quelli di classe superiore, e nella stessa classe, i più anziani.

Art. 11.

Qualora i concorrenti di prima classe approvati non bastino a coprire i posti riservati alla classe stessa, si potranno conferire i posti disponibili ai concorrenti delle classi inferiori, i quali risultassero approvati con un numero di punti non inferiore ad 8 ed eccedessero la metà dei posti, assegnata a detta classe.

Art. 12.

I candidati approvati, conseguita la nomina, conserveranno nel nuovo posto la classificazione rispettivamente loro assegnata, secondochè appartenevano alla classe prima od alle inferiori, purchè però i candidati della prima classe restino classificati avanti a quelli delle classi inferiori.

Art. 13.

Gli impiegati in disponibilità, che durante l'attività occupavano un posto equivalente a quello di segretario, potranno essere chiamati in servizio senza obbligo di esame.

Quelli che occupavano un posto equivalente a quello di vice segretario saranno pure richiamati in servizio senza obbligo di esame, e potranno concorrere agli esami richiesti dal presente Decreto, ed il grado di operosità sarà determinato in base ai precedenti personali dal Sotto Segretario di Stato o dai Direttori generali, a seconda della loro dipendenza.

Art. 14.

È ammesso il passaggio degli impiegati dal Ministero delle Finanze alle Intendenze, ed inversamente, purchè abbia luogo senza cambio di grado e categoria, tenuto conto delle vigenti norme per il collocamento di essi nella graduatoria di anzianità.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Tutti coloro che sono già attualmente dichiarati promovibili al grado di Segretario, sia per esame di concorso che di idoneità, conseguiranno le nomine ai posti che si renderanno vacanti, applicando però, fino all'esaurimento di una delle due liste, la scelta alternativa, a tenore dell'articolo 10 del R. decreto 3 dicembre 1885, n. 3558.

Art. 16.

I R. decreti 8 aprile 1880 numero 5370, 14 luglio 1882 n. 928, 3 dicembre 1885, num. 3558, 28 aprile 1887, num. 4498, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli* : Zanardelli.

Il Numero **7035** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Sant'Angelo in Lizzola perchè sia ivi istituito un posto di notaro;

Viste le deliberazioni dei Consigli provinciale e notarile di Pesaro;

Visto l'articolo 4 della legge sul notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900, ed il testo della tabella riguardante il numero e la residenza dei notari, approvato col Nostro decreto 11 giugno 1882, n. 810;

Ritenuto essere dimostrata la necessità della istituzione del posto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Sant'Angelo in Lizzola, distretto notarile di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 agosto 1890.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7038** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le domande dei comuni qui sotto indicati dirette ad ottenere l'autorizzazione per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86 i primi sette per tutti gli esercizi del periodo necessario allo ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e gli altri sedici pel solo esercizio 1890;

Visto il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 27 giugno ultimo riguardante l'autorizzazione per l'eccedenza a favore dei sette primi comuni e di tredici degli altri, non votato a causa dell'aggiornamento della Sessione parlamentare, ma sul quale si è pronunciata favorevolmente la Commissione permanente della Camera medesima;

Visti i bilanci e gli altri documenti che corredano le domande anzidette;

Viste le leggi 1º marzo 1886, n. 3682 e 26 luglio 1888, n. 5617;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Solmona (Aquila) è accordata la facoltà di sovrimporre dal 1891 fino al 1904 inclusivo la somma di lire 44,265,25 eccedente la media triennale 1884-86 per far fronte all'ammortamento di quattro mutui con la Cassa depositi e prestiti, il primo di lire 250,000 contratto nel 1879, il secondo di lire 27,754,04 contratto nel 1881, il terzo di lire 54,500, contratto nel 1882, il quarto di lire 300,000, da contrarsi pel pagamento di passività onerose ed esecuzione di opere pubbliche.

Lo stesso Comune è ancora autorizzato, per tutto il tempo che può occorrere, ad applicare le sovrimposta del 5 per cento ai tributi diretti per la costituzione del fondo speciale strade obbligatorie, e qualora tale fondo sia riconosciuto necessario.

Art. 2.

Il Comune di Scontrone (Aquila) è autorizzato a sovrimporre dall'anno 1891 al 1911 la somma di lire 2,703.54 (compresa la quota già autorizzata con legge 11 luglio 1889) e dal 1912 al 1915 quella di lire 1,747.68, eccedente la media triennale 1884 85 86 per far fronte all'ammortamento di tre mutui passivi con la Cassa depositi e prestiti, il primo di lire 15,000 contratto nel 1881 per la viabilità obbligatoria, il secondo di lire 11,000, contratto nel 1885 per pagamento di tassa arretrata di manomorta e adattamento di una fontana, il terzo, di lire 20,000, da contrarsi per trent'anni per costruzione di cimitero e conduttura di acqua potabile.

Art. 3.

È concessa facoltà al Comune di Campli (Teramo) di sovrimporre ai tributi diretti dall'anno 1891 fino all'anno 1909 la somma di lire 9,715.69, eccedente la media triennale 1884-85-86 per poter provvedere al pagamento di delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per tre mutui, il primo di lire 60,000, contratto nel 1878, il secondo di lire 33,400, contratto nel 1887 per trent'anni e per la viabilità obbligatoria, il terzo di lire 47,000, da contrarsi per la viabilità obbligatoria e per altre spese stradali ed arginative ed estinguibile nel periodo di anni 25.

Art. 4.

È concessa facoltà al Comune di Farindola (Teramo) di sovrimporre ai tributi diretti dall'anno 1891 fino all'anno 1906 la somma di lire 4,507,86 eccedente la media triennale 1884 85-86 per far fronte all'ammortamento di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti l'uno di lire 30,000, contratto nel 1881 per opere stradali ed idrauliche ed estinzione di debiti, l'altro di lire 33,700, da contrarsi per venticinque anni e destinato al pagamento di passività onerose.

Allo stesso Comune è inoltre data facoltà, per tutto il tempo che può occorrere, di applicare una sovrimposta ai tributi diretti non superiore al 5 per cento dei medesimi, per la costituzione del fondo speciale strade obbligatorie.

Art. 5.

Il Comune di Roccagiovine (Roma) è autorizzato a sovrimporre dal 1891 al 1910 la somma di lire 1,147,05, eccedente la media triennale 1884-85-86, allo scopo di provvedere all'ammortamento di due mutui, uno contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nel 1880 per lire 10,000,

l'altro da contrarsi con la stessa per lire 8000, estinguibile in un trentennio e destinato alla viabilità obbligatoria.

Lo stesso comune è poi anche autorizzato ad applicare pel tempo che può occorrere, la sovrimposta ai tributi diretti per la costituzione del fondo speciale per la costruzione di strade obbligatorie.

Art. 6.

Al comune di Bauco (Roma) è concessa facoltà di sovrimporre ai tributi diretti del 1891 al 1915 inclusivo la somma di lire 7826,16, eccedente la media del triennio 1884-85-86 al fine di soddisfare le delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui, l'uno di lire 20,000, al 3 per cento, l'altro di lire 103,000, al 4 e 1\|2 per cento, da contrarsi per la esecuzione di una conduttura di acqua potabile.

Art. 7.

Il comune di Ripi (Roma) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti dal 1891 al 1915 inclusivo la somma di lire 9,613,50 eccedente la media del triennio 1884-85-86, per far fronte all'ammortamento di due mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, l'uno di lire 20,000 al 3 per cento, l'altro di lire 130,000 al 4 1\|2 per cento, destinati alla esecuzione di un progetto di conduttura d'acqua potabile.

Art. 8.

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della Legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 od al limite legale per sopperire ad oneri normali di bilancio, pei quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.

Art. 9.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1890 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86 od il limite legale, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	Sovrimposta da autorizzarsi per il 1890	
			somme effettive	aliquota
1	Alessandria . .	Sarezzano . . .	11,856 85	2.0905
2	»	Moncestino . . .	9,280 24	1.9444
3	»	Ovigilo	35,984 82	1.9846
4	Ancona	Arcevia	40,546 01	1 2569
5	Catania	Militello	24,910 82	0.65
6	Cagliari	Bosa	70,000 »	1.8895
7	Cuneo	Garessio	18,560 77	0.9965
8	»	Monteforte d'Alba.	21,040 13	1 8595
9	Massa Carrara .	Camporgiano . .	6,269 54	0.6769
10	»	Piazza al Serchio.	5 473 41	0 7968
11	»	Trassilico . .	10,601 05	4.1357
12	Roma	Capranica . . .	4,431 01	1 4742
13	»	Genazzano . . .	13,273 67	0 9130
14	»	Montelibretti . .	18,708 39	1.1597
15	»	Rocca Priora . .	11,128 48	0 9639
16	Venezia . . .	Chirignago . . .	17,795 50	1.7790

Art. 10.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. ***sul Regolamento per la esecuzione dell'articolo 4° della legge 11 luglio 1889, n. 6216, sugli appalti di lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro.***

SIRE,

Mentre ogni dì più e Governi e Parlamenti vanno studiando i mezzi pratici per risolvere il massimo problema sociale moderno, la tutela del lavoro in concorrenza col capitale, il Governo di Vostra Maestà, onorandosi di secondare i generosi propositi vòlti a sollevare le sorti degli umili del Suo Regno, a più riprese e in diverse guise ha tentato di venire in aiuto delle classi lavoratrici, col fine di procurare all'opera loro adeguate mercedi e di ottenere che ciò torni anche a vantaggio dei contribuenti, i cui interessi con diligentissima cura hanno ad essere tutelati.

A tale ordine di provvedimenti appartiene la disposizione che, in seguito all'approvazione della M. V., io proposi il 1° maggio 1889 alla Camera dei deputati, insieme ad altre modificazioni alla legge sulla contabilità generale, per effetto della quale è data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di stipulare colle Società cooperative tra operai contratti di appalto sino a lire 100,000, quando si tratti di lavori nei quali predomini la mano d'opera. Approvata dalle due Camere legislative, quella proposta ebbe poi dalla sanzione della M. V. addì 11 luglio 1889, autorità di legge dello Stato.

Il sentimento cooperativo, germe di redenzione sociale, si è svolto in Italia, sotto l'aspetto del consumo, assai più forte e fiorente che sotto quello della produzione e del lavoro, abbisognando quest'ultima forma di maggiori mezzi economici e di più forte spirito di solidarietà.

Le nostre statistiche ufficiali attestano il numero crescente delle cooperative, che tra riconosciute ed autonome, per quanto è stato possibile raccoglierne notizie, alla fine del 1889, salivano già a oltre il migliaio; ma appena un quinto sono quelle di braccianti, e, tra queste, assai limitato è il numero delle idonee ad assumere direttamente qualche appalto.

Nè ciò reca sorpresa, dacchè per la prosperità di cosiffatte istituzioni occorra, oltrechè la prospettiva di poter avere il lavoro, anco la rimozione delle difficoltà che esse incontrano per dare le cauzioni che in oggi le amministrazioni hanno obbligo di richiedere, e per ottenere il necessario capitale circolante.

Importava dunque essenzialmente rimuovere cotesti ostacoli, se si voleva stendere con efficacia la mano alle classi operaie ed aiutarle a risolvere il problema del lavoro.

A quest'uopo non abbiamo dinanzi a noi altro esempio, tranne quello della Francia, chè, per quanto si sappia, tentativi di simil genere non furono fatti nè dalla Gran Bretagna, fiera delle sue « Trade's Unions » a base di iniziativa privata; nè dai Governi della Germania, sebbene presso di essi lo studio del problema operaio venga con diligente cura coltivato.

È noto come la Francia nel 1848 tentasse di favorire l'incremento delle Società operaie per via di sussidi e di vari spedienti amministrativi, intesi a porle in grado di adire ai pubblici incanti. Ma, visto fallire lo scopo, e col mutare de' reggimenti politici passando di restrizioni in restrizioni, dovè poi adagiarsi nel decreto presidenziale

del 4 giugno 1888, che rappresenta oggigiorno quel più che le circostanze del tempo hanno consentito alla Repubblica di concedere alle Società operaie aspiranti a' detti appalti.

Siffatto decreto ammette innanzi tutto la divisione degli appalti in *lotti*, secondo la specie dei lavori e delle forniture, e stabilisce poi i seguenti speciali favori. Per appalti non oltre le lire 20,000, concessione a trattative private; per pubblici incanti non eccedenti le lire 50,000, dispensa dalla cauzione preventiva; a parità di offerte con imprenditori privati, preferenza alle Società; pagamenti quindicinali in conto dei lavori o delle forniture eseguite, salvo le trattenute previste dai quaderni d'oneri.

Questo è il tipo della legislazione francese; a cui, se spetta il vanto di antesignana in fatto di cotesti provvedimenti sociali, non sono mancate obbiezioni sotto due diversi aspetti.

Da una parte la scuola economica classica in Francia reclama parità di condizioni per le Società e per gli altri imprenditori di opere di minore importanza, rispetto così alla dispensa della cauzione, come alla sollecitudine dei pagamenti: e per di più osserva che per le opere maggiori, ove lo Stato non si affidi ai grandi intraprenditori responsabili del lavoro, egli sarà meno sicuro della riuscita di esso, o più aggravato di cure amministrative e di spese di vigilanza.

D'altra parte non sono cessati i lagni e le istanze delle Società operaie per più larghi favori, che si affermano non dannosi all'erario pubblico, purchè vengano meglio disciplinate le norme di esecuzione: e già nuove proposte sono allo studio presso quelle assemblee legislative.

In tanto conflitto d'idee e d'interessi, l'attuazione dell'articolo 4° della legge 11 luglio 1889 presentava non lievi difficoltà, per ben risolvere le quali parvemi utile affidare lo studio del regolamento ad una Commissione scelta tra quei membri del Parlamento e funzionari dell'Amministrazione, che dell'importante materia eransi chiariti in modo speciale amanti e competenti.

Col sussidio delle loro proposte, mi fu possibile compilare lo schema che, dopo gli studiati pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra.

Con esso mirasi soprattutto a ben determinare gli obbietti precipui della legge, cioè: la ricognizione degli enti che la legge contempla; le specie dei contratti cui i medesimi possono concorrere; le facilitazioni loro concesse.

Affinchè la disposizione della legge vada realmente a beneficio delle classi operaie, e non si risolva in danno dell'erario, occorre anzitutto impedire che astuti imprenditori, usurpando le apparenze di associazioni cooperative, volgano a vantaggio proprio le facilitazioni destinate alle classi operaie, o della benefica legge si valgano per allontanare la concorrenza altrui. A tale scopo mirano le disposizioni, per effetto delle quali alle prefetture del Regno è fatto obbligo di accertare la vera indole e la composizione delle Società cooperative, prima che esse abbiamo licenza di invocare i benefici della nuova legge. Di tali Società presso ogni prefettura apresi il registro, che potrà forse divenire il libro d'oro della cooperazione.

Alle società chiedonsi: gli atti di legale costituzione e delle successive variazioni; l'elenco dei soci colle qualità rispettive; il nome dei direttori ed amministratori. Il prefetto determina in prima istanza sull'ammessibilità del sodalizio agli appalti, se riconosca due condizioni essenziali: che sia composto di soli operai; che abbia assoluta forma cooperativa. In caso di rifiuto da parte del prefetto, decide il Ministero di agricoltura, industria e commercio, cui spetta la vigilanza per il migliore indirizzo della bisogna. Così il regolamento provvede al primo obietto della legge.

Nel secondo, riguardante i limiti entro cui la legge va applicata, sta il cardine di tutto il sistema, dacchè l'interpretazione più o meno larga del precetto legislativo falserebbe le intenzioni del legislatore, dovendo questa legge essere riguardata, non come legge di privilegio per alcun ceto o persona, ma di semplice estensione di facoltà amministrative, intese a conciliare due interessi egualmente preziosi, del lavoratore e del contribuente.

Al quale uopo nulla sarà tanto giovevole, quanto la prescrizione fatta di distinguere, nei progetti delle opere, i principali elementi dei quali le medesime si compongono; la spesa per la mano d'opera; la spesa per la provvista dei materiali; quella per le espropriazioni, per la vigilanza, ecc. La mano d'opera, essendo elemento essenziale per l'applicazione della nuova legge, allora potrà assai più frequentemente e in maggior copia appaltarsi agli operai, quando siasi bene intesa la importanza della sua separazione dalle altre forniture; mediante la quale si esclude la necessità di capitali, si accresce la quantità degli appalti speciali e perciò si agevola per nuove e oneste vie la concorrenza delle società cooperative fra loro.

Quanto alla specie dei contratti e del rispettivo procedimento, conveniva lasciare alle Amministrazioni le facoltà ad esse spettanti in forza della legge sulla contabilità generale dello Stato pei contratti a licitazione o a trattativa privata che non eccedono le lire 8000. Ma per le licitazioni elevantisi a maggior somma non dubitai esser necessario applicare quel principio di sana concorrenza che, adattato alla specialità de'casi risponde meglio allo spirito della legge, guarentisce l'Amministrazione contro ogni taccia di favoritismo, e rende sempre più remoto il pericolo di dannose coalizioni. A ciò mirano le disposizioni per cui le licitazioni eccedenti le lire 8000 devono farsi mediante avvisi pubblici, chiamando a concorrervi le Società che le Amministrazioni ritengono più adatte all'appalto, senza togliere a quelle tra di esse, che per avventura non fossero state invitate, di fare opportuna domanda, e di ottenere, se riputate capaci, esse pure l'ammissione al concorso.

Disciplinati così i punti più essenziali della legge sugli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative, il regolamento si completa colle disposizioni per cui recansi in atto gli altri benefizi che la legge esplicitamente comparte alle Società stesse; cioè il poter costituire la cauzione mediante ritenuta del 10 per cento sull'importo di ogni rata del lavoro, e il ricevere i pagamenti di acconto a brevi intervalli e possibilmente sul luogo stesso dell'opera, o nel luogo viciniore.

Dopo ciò, resta da augurare che l'istituto delle Società cooperative, nuovo e bene auspicato avviamento di redenzione economica per le nostre plebi, aumentando di numero e di importanza, secondi rettamente l'opera iniziata a suo vantaggio dal legislatore, e che l'esperimento cui il Governo di Vostra Maestà di buon grado si accinge, possa dare tali risultati da incoraggiare anche i privati a valersi dell'opera di associazioni, le quali funzionino secondo i fini voluti dalla legge e desiderati da quanti sinceramente e disinteressatamente intendono al bene delle classi operaie.

Molto assegnamento è da fare sul buon volere delle Amministrazioni chiamate in principal modo ad attuare il presente regolamento, ma tocca alle Cooperative il giustificare, con disciplina e lealtà, la fiducia del Governo, e farsi degne di sempre maggiori riguardi.

Nella cooperazione sta forse racchiuso il segreto della graduale e pacifica emancipazione del lavoro, e la conciliazione dei sentimenti tra le classi della comunanza civile.

Ond'io prego Vostra Maestà di voler fregiare dell'Augusta sua firma il presente decreto approvante il regolamento per l'attuazione dell'articolo 4° della legge 11 luglio 1889.

Con esso si disciplina un provvedimento apparentemente modesto, ma altamente benefico alle classi lavoratrici, dal cui benessere in gran parte dipende l'avvenire della patria.

Il Numero **7040** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1889, n. 6216;

Ritenuta la necessità di stabilire le discipline occorrenti per l'uniforme esecuzione dell'articolo 4° della predetta legge, relativo agli appalti di lavori pubblici da potersi concedere alle Società cooperative di produzione e lavoro;

Sentiti la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il qui unito regolamento sottoscritto di Nostro ordine dal Ministro del Tesoro, per l'esecuzione dell'articolo 4° della legge 11 luglio 1889, n. 6216.

Art. 2.

Il detto regolamento entrerà in vigore il 1° settembre 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.
L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

REGOLAMENTO.

Art. 1.

Entro un mese dall'attuazione del presente regolamento, il prefetto farà pubblicare, mediante affissione nell'albo di tutti i comuni della provincia e inserzione nel Bollettino degli annunzi legali, un avviso che notifichi l'apertura del registro di ammissione delle Società cooperative di produzione o lavoro, agli appalti indicati dall'articolo 4° della legge 11 luglio 1889, e l'obbligo delle Società stesse di ottenere l'inscrizione nel detto registro, per poter concorrere agli appalti medesimi.

Art. 2.

Questo registro deve indicare per ciascuna Società: il titolo, l'oggetto, la sede, la durata, il nome e cognome dei soci e l'arte esercitata da ognuno, le date degli atti di costituzione e della loro pubblicazione, nonchè dei successivi cambiamenti; il nome, il cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale; e finalmente le condizioni speciali con cui la Società venne costituita.

Art. 3.

Le Società cooperative di produzione e lavoro, che desiderano di essere inscritte nel registro prefettizio di ammissione, dovranno farne domanda al prefetto della provincia dove hanno sede, allegandovi:

1° gli atti costitutivi della Società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda, più le prove di aver adempiuto alle disposizioni degli articoli 219, 220 e 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la pubblicazione e la trascrizione degli atti medesimi.

2° uno specchio indicante il nome e cognome dei soci, l'arte esercitata da ciascuno di essi, il nome, il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle Società medesime.

In luogo degli atti e delle prove di cui al n. 1° del presente articolo, potranno essere allegati alla domanda i fogli del bollettino ufficiale della Società per azioni, pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in cui i detti atti fossero stati inseriti.

Art. 4.

Il prefetto verifica per ciascuna Società:

a) se dagli atti summenzionati la Società risulti legalmente costituita quale cooperativa di produzione e lavoro.

b) se tutti i soci effettivi sieno operai esercenti l'arte o una delle arti che sono oggetto della Società stessa;

c) se il riparto degli utili venga fatto in modo conforme al principio della cooperazione; se cioè i detti utili, dedotto l'interesse dal capitale sociale in ragione non superiore alla misura legale commerciale, e fatti i prelevamenti prescritti per la riserva e per altri fondi speciali a termini del rispettivo statuto, sieno per intero ripartiti fra i soci operai che hanno partecipato alla produzione, in proporzione al lavoro da essi effettivamente prestato, ossia ai salari loro pagati.

Il prefetto fa indi inscrivere nel registro delle ammissioni quelle tra le Società richiedenti, che, a suo giudizio, soddisfacciano alle condizioni sopradette.

Art. 5.

Le Società inscritte dovranno denunciare al prefetto i cambiamenti che in seguito si verificassero nella loro costituzione, composizione e rappresentanza, documentandoli ai sensi dell'art. 3.

Il prefetto ne farà prender nota nel registro, in quanto siano tali da modificare le indicazioni del detto registro, rispetto alle stesse Società.

Riguardo ai cambiamenti relativi alla composizione delle Società, l'obbligo della denuncia si verifica allora soltanto che per effetto di essi sia ridotto o mutato il decimo delle persone dei soci.

Il prefetto farà cancellare dal registro le Società di cui gli consti che non adempiano gli obblighi stabiliti dal presente articolo; dovrà poi in ogni caso cancellarne quelle legalmente cessate o poste in liquidazione, o che per mutamenti sopravvenuti nella loro costituzione e composizione più non soddisfacciano alle condizioni prescritte nell'art. 4, lettere *a*, *b*, *c*.

Art. 6.

Alle Società cui sia rifiutata l'inscrizione nel registro, o che ne siano per qualsiasi motivo cancellate, il prefetto comunicherà con lettera d'ufficio tali decisioni, indicandone i motivi.

Entro giorni 30 da questa comunicazione, le Società potranno ricorrere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale deciderà definitivamente.

In difetto di ricorso la cancellazione sarà definitiva.

Art. 7.

Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, i prefetti faranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio un rapporto particolareggiato sulle inscrizioni, cancellazioni ed altre annotazioni di ogni sorta effettuate nel registro delle ammissioni, come altresì sulle inscrizioni rifiutate durante il semestre.

Il Ministero anzidetto farà eseguire nei propri registri le variazioni e rettifiche che riconosca necessarie, e darà alle prefetture le disposizioni occorrenti per la retta ed uniforme applicazione del regolamento.

Art. 8.

Nel giorno stesso in cui sieno eseguite nel registro inscrizioni, cancellazioni od altre annotazioni di ogni sorta, il prefetto ne trasmetterà un estratto a ciascun Ministero, alla locale Intendenza di finanza ed ai prefetti delle provincie limitrofe.

Art. 9.

Le Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, quando si propongono di valersi, per determinati lavori o categorie di lavori, della facoltà accordata dall'articolo 4° della legge 11 luglio 1889, disporranno che i competenti uffici tecnici, nel fare i progetti, distinguano in apposita tabella da unirsi ai progetti medesimi:

1° l'importo presunto della spesa per la mano d'opera, compreso quello riguardante i lavori ad economia per la parte da eseguirsi con operai forniti dall'appaltatore;

2° quello della spesa per i materiali, i mezzi d'opera ed altri oggetti da comprendersi nel contratto di appalto, anche per la parte che dovesse eseguirsi ad economia, quando i materiali, i mezzi d'opera od altro dovessero essere somministrati dall'appaltatore.

3° la somma dei detti due importi, e la proporzione percentuale del primo di essi sul totale;

4° l'importo presunto delle spese per direzione, vigilanza e col-

laudo dei lavori, per espropriazioni e simili, estranee al contratto di appalto, ma necessarie per l'esecuzione delle opere e contemplate nelle analisi o perizie del progetto.

La somma e la proporzione, di cui al numero 3° serviranno per riconoscere se nei lavori da appaltare concorrano le condizioni prescritte dall'articolo della legge: se cioè il loro ammontare non ecceda lire 100,000, e se la mano d'opera superi il 50 per cento del detto ammontare.

Art. 10.

Quando la natura dei lavori lo consenta, e ragioni di convenienza non lo sconsiglino, le Amministrazioni appaltanti potranno dividere l'appalto per la fornitura dei materiali da quello della mano d'opera.

Art. 11.

Le Amministrazioni appaltanti chiederanno a ciascuna Società, che intendono ammettere a licitazione o a trattativa privata non eccedente le lire 8000, uno specchio conforme a quello indicato nell'articolo 5° coll'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la rispettiva inscrizione al registro prefettizio e coll'indicazione degli altri lavori che la Società avesse assunto e non ancora ultimati.

Le Società dovranno inoltre fornire all'Amministrazione ogni altra notizia atta a dimostrare l'esistenza di soci idonei ai lavori da appaltare, e non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la relativa mano d'opera.

Art. 12.

Laddove i lavori non eccedendo le lire 8000, si possa procedere a licitazione privata a senso del comma *b)* dell'articolo 100 del regolamento di contabilità generale, lo schema dell'atto da inviarsi alle Società ritenute idonee per l'oggetto della licitazione dovrà contenere le indicazioni espresse nel comma anzidetto.

Art. 13.

Tanto nel caso di licitazione privata, ai termini del comma *a)* dell'articolo 100 del regolamento di contabilità generale, quanto nel caso di trattativa privata, le offerte dovranno portare un ribasso sul prezzo di stima dei lavori.

Nel detto caso di licitazione privata, l'Amministrazione, mediante scheda segreta, stabilirà il minimo ribasso a cui le offerte dovranno giungere, perchè si possa far luogo all'aggiudicazione; e si osserveranno a tale riguardo, e nelle parti in cui sono applicabili, le norme stabilite dagli articoli 85 e 90 del regolamento di contabilità generale.

Quando nella licitazione privata la migliore offerta viene fatta simultaneamente da due o più Società cooperative, si procederà ad una nuova gara fra esse sole, e rimarrà aggiudicataria quella Società che migliorerà la prima offerta.

Ove le Società che fecero offerte eguali non offrano nella nuova gara alcun miglioramento, o le nuove loro offerte risultino parimenti eguali, la sorte deciderà quale fra esse debba essere l'aggiudicataria.

Art. 14.

Quando la somma degli appalti ecceda le lire 8000, le Amministrazioni dovranno procedere per via di avvisi da pubblicarsi nelle forme e nei modi stabiliti pei pubblici incanti dagli articoli 73 a 76 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In detti avvisi verranno indicate le Società già inscritte nei registri prefettizi nelle quali l'Amministrazione ritenga sussistere i requisiti o le condizioni stabilite dalla legge e indicate nel precedente articolo 4.

Tali avvisi saranno pubblicati nel luogo e nella provincia in cui i lavori devono eseguirsi, ed anche nelle provincie limitrofe, ove si giudichi opportuno; seguendo, per la loro inserzione nel Bollettino ufficiale del Regno, la disposizione dell'art. 76 del regolamento di contabilità generale.

Gli avvisi dovranno indicare:

a) la natura dei lavori, la località in cui devono eseguirsi e l'importo previsto;

b) il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà tenuta la licitazione, osservando che fra questa e la data dell'avviso debba passare un termine non minore di giorni cinque;

c) il luogo in cui sono depositati, perchè possano essere veduti ed esaminati, il capitolato generale, quello speciale e gli allegati che devono servire di base al contratto;

d) la condizione che le Società debbano esibire, prima del giorno fissato per l'appalto, lo specchio e le notizie di che all'art. 11.

Art. 15.

Nel capitolato generale sarà espressa la condizione della scheda segreta, che verrà stabilita dall'Amministrazione pel minimo ribasso sul prezzo fissato col progetto dei lavori.

Art. 16.

Le Società debitamente inscritte nei registri prefettizi, che credano di avere i requisiti per concorrere ad un appalto a cui non siano state chiamate coi predetti avvisi, o che risiedano in luoghi dove questi non siano stati pubblicati, possono chiedere di essere ammesse a concorrere, purchè l'istanza sia presentata all'autorità che procede all'appalto almeno tre giorni prima di quello fissato per la licitazione senza che per questo venga a mutarsi il termine stabilito nell'avviso già pubblicato.

Art. 17.

Ciascuna Società cooperativa, nel fare offerte per licitazione privata, nel presentarsi alla trattativa privata cui sia stata invitata, dovrà nominare la persona cui intende affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori. Questa persona dev'essere accetta all'Amministrazione e fornita di regolare certificato d'idoneità, attestante aver dato prova di perizia nello eseguimento di lavori congeneri a quelli che formano materia dell'appalto, a norma del prescritto dall'articolo 77 del regolamento di contabilità generale; fermo restando il disposto dell'articolo 347 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Potrà essere direttore dei lavori per conto della Società uno dei suoi rappresentanti legali, quando sia fornito del detto certificato.

Art. 18.

Nei contratti da stipularsi con società cooperative ai termini dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, sarà vietato in modo assoluto di cedere subappaltare o dare a cottimo, in tutto od in parte, i lavori formanti oggetto dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, dello indennizzo di ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione, in quanto sia stata costituita.

Art. 19.

Quando occorrano eccezionali circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che la società si valga, in determinati periodi del lavoro, di operai estranei in numero non eccedente il decimo della totalità degli operai impiegati nel lavoro stesso. In caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite del precedente articolo 18.

Art. 20.

Nei contratti da stipularsi con società cooperative sarà stabilito che i pagamenti verranno fatti in proporzione del lavoro eseguito, e a periodi di 10, 20 o 30 giorni, purchè in ciascun periodo si abbia una tale massa di lavoro eseguito, da escludere il caso di pagamenti per somme inferiori a quelle determinate dall'Amministrazione nei capitolati speciali; ferme però, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli articoli 358 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Sarà pure nei detti contratti dichiarato che la cauzione si costituirà mediante ritenuta del 10 per cento sull'importo di ogni rata da pagarsi alle società in acconto dei lavori eseguiti, esclusa ogni altra ritenuta prevista dai vigenti capitolati generali.

Art. 21.

Il pagamento degli acconti sarà fatto su certificati in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Questi certificati saranno rilasciati dalla persona delegata dall'Amministrazione appaltante per dirigere e vigilare i lavori, e gli stati di avanzamento dei lavori stessi dovranno essere firmati dal rappresentante legale della Società.

Sui certificati per pagamenti di acconti sarà indicata la ritenuta

farsi per la cauzione di cui è cenno all'articolo precedente, e quindi la somma netta da pagarsi

Art. 22.

Quando l'Amministrazione determini di fare i pagamenti mediante mandati a disposizione, essa procederà alla scelta del funzionario delegato, in modo che i pagamenti possano venir fatti nelle epoche pattuite, nella provincia, e possibilmente (quando vi risieda un agente di riscossione) nel luogo stesso o in altro prossimo a quello in cui si eseguiscono i lavori.

Al servizio dei pagamenti alle Società cooperative mediante buoni su mandati a disposizione, ai conti da tenersi, ai resoconti da rendersi dagli ufficiali delegati, e alle responsabilità di questi e degli agenti pagatori dei buoni, sono applicabili le disposizioni contenute nei capi 3° e 7° del titolo VII del regolamento di contabilità generale.

Art. 23.

I lavori che per non aver acquistata la forma geometrica stabilita nel contratto, o per altre circostanze non sieno suscettibili di valutazione, saranno esclusi dallo stato di avanzamento dei lavori, e per essi non sarà fatto alcun pagamento di acconto; salvo a tenerne ragione quando sieno messi in istato di potersi debitamente misurare e valutare.

Pei contratti riguardanti forniture saranno nei capitolati speciali stabiliti i modi delle consegne e i termini pei pagamenti.

Art. 24.

Quando sia approvato il collaudo dei lavori, accertato l'adempimento degli obblighi imposti dal contratto alla Società cooperativa, e riconosciuta regolare la liquidazione finale del credito, l'Amministrazione competente provvede pel pagamento del saldo, e conseguentemente per la restituzione delle somme ritenute per la cauzione di cui è detto nei precedenti articoli 20° e 21°.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è altrimenti disposto dal presente regolamento, restano ferme le disposizioni dei regolamenti generali in vigore.

Visto d'ordine di Sua Maestà.
Il ministro del Tesoro
GIOLITTI.

Il Num. **MMMDCCCLXXXV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la istanza della Amministrazione dell'Asilo infantile Peyrone per le frazioni di Crava e Pasquero del Comune di Roccadebaldi (in Provincia di Cuneo) diretta a conseguire la erezione in Ente Morale e l'approvazione dello Statuto Organico del Pio Istituto nonchè la Nostra autorizzazione ad accettare la donazione di lire 20000 a favore del detto asilo disposta dal cav. Vincenzo Peyrone con atto pubblico del 6 luglio 1890 nei rogiti del notaio Lorenzo Jemina;

Visto l'atto di donazione predetto, nonchè lo stato patrimoniale, ed il bilancio 1889-90 dell'Asilo;

Vista la decisione della Giunta Provinciale amministrativa di Cuneo 29 marzo 1890;

Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo Infantile Peyrone per le borgate di Crava e Pasquero del Comune di Roccadebaldi è eretto in Ente Morale, ed è approvato il relativo statuto organico in data 13 luglio 1890, composto di 24 articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente:

L'amministrazione dell'Asilo stesso è autorizzata ad accettare la donazione del cav. Vincenzo Peyrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della Provincia di Perugia, col quale, di conformità al parere manifestato dalla Giunta Provinciale amministrativa, propone lo scioglimento dell'Amministrazione delle Opere Pie di Portaria in comune di Cesi, costituita con Regio decreto 10 novembre 1875, in causa di irregolarità ed abusi accertati da inchiesta;

Veduta la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Opere Pie di Portaria frazione del comune di Cesi, è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un Delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto con incarico di riordinarla entro breve termine.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Veduti gli articoli 1, 7 ed 8 del R. decreto 12 luglio 1888 che regola le promozioni degli insegnanti nelle scuole pratiche e speciali di agricoltura;

Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Sono approvati e saranno pubblicati gli annessi separati ruoli di anzianità, degli insegnanti addetti alle scuole pratiche e speciali di agricoltura nell'anno scolastico 1890-91.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 luglio 1890.

Il Ministro: **L. MICELI.**

Ruoli di anzianità degli insegnanti nelle Regie Scuole

Numero d'ordine	INSEGNANTE	LUOGO E DATA della nascita		PRIMO UFFICIO IN ISTITUTI GOVERNATIVI			
				Ufficio	Decorrenza della nomina	Residenza	Stipendio e indennità
				SCUOLE			
1	Zanelli dott. Antonio	Chiavenna	3 aprile 1825	Professore d'istituto tecnico	30 nov. 1866	Sondrio	2000
1	Carlucci dott. Michele	Ruoti	8 nov. 1856	Professore e direttore della scuola di viticoltura ed enologia.	1 ott. 1880	Avellino	3000
2	Spallanzani ing. Pelleg.	Reggio Emilia	9 ottobr. 1839	Professore incaricato di istituto tecnico	30 nov. 1866	Reggio Emilia	1600
3	Pieruccetti dott. Vitt [1]	Livorno	14 dic. 1852	Professore d'istituto tecnico	1 gen. 1876	Bari	2000
1	Comboni dott. Enrico.	Brescia	29 ottobr. 1850	Assistente d'istituto tecnico superiore	1 nov. 1872	Milano	1200
1	Cavazza dott. Domizio.	Concordia	9 luglio 1856	Professore e direttore della Scuola di viticoltura ed enologia.	1 mag. 1881	Alba	3000
2	Valvassori dott. Vinc. [2].	Faenza	20 genn 1856	Professore e direttore della Scuola di pomologia ed orticoltura.	1 ott. 1883	Firenze	3000
3	Segapeli dott. Franc.	Città di Castello	16 dic. 1855	Professore e direttore della Scuola di viticoltura ed enologia.	1 lugl 1884	Catania	3000
4	Bencini Gaetano	Firenze	5 marzo 1849	Aiutante ingegnere nel corpo delle regie miniere.	28 apr. 1867	Torino	1400
5	Grazzi-Soncini dot. Giac.	Viadana	30 luglio 1851	—	—	—	—
1	Andreoli ing. Ettore	Venezia	14 magg. 1853	Professore delle Scuole di viticoltura ed enologia.	1 dic. 1877	Conegliano	2000
1	Mancini dott. Vincenzo.	Foligno	15 giugn. 1853	Professore incaricato nella Scuola di viticoltura ed enologia.	1 nov. 1882	Id.	2000
2	Stradaioli Giuseppe	Isola (S. Sofia)	28 febbr. 1855	Id.	»	Id.	2000
3	Sostegni dott. Livio	Forlì	18 agosto 1855	—	—	—	—
4	Baccarini dot. Pasquale.	Faenza	5 aprile 1858	—	—	—	—
5	Pichi dott. Pio	—		—	—	—	—
1	Zappa dott. Raffaele	Aquila	4 magg. 1855	Medico veterinario aggiunto nello stabilimento zootecnico.	1 mag. 1879	Reggio Emilia	1400
2	Basile Gioacchino	Acireale	7 magg. 1848	Professore e vice direttore della Scuola di viticoltura ed enologia.	21 gen. 1882	Avellino	2000
3	Paganelli Giovanni	Perugia	24 giug. 1853	Professore ed aiuto direttore di Scuola pratica	1 giug. 1883	Todi	2000
4	Migliori Carlo	Guastalla	26 sett. 1814	Ingegnere di lettere e lingua italiana nella Regia Scuola.	1 nov 1880	Reggio Emilia	900
5	Maroi Achille	Pavia	22 nov. 1853	Maestro della Scuola di viticoltura ed enologia	1 dic. 1880	Avellino	1500
6	Rossi Antonio	Mondragone	1 marzo 1847	Professore e direttore di Scuola pratica	1 nov. 1884	Nulvi	2500
7	Ghellini dott. Gellio.	Vicenza	2 genn. 1861	Professore reggente di Scuole tecniche	29 ott. 1884	Diverse	1536
8	Finazzi ing. Andrea.	Girgenti	6 marzo 1851	—	—	—	—
9	Ceitolini Santo	Conegliano	7 aprile 1858	—	—	—	—
10	Micheli Pietro	Livorno	23 giug. 1865	Professore di Ginnasi	Anno scolast. 1886	Diverse	—
11	Succi dott. Antonio.	Rimini	18 genn. 1862	—	—	—	—
1	Carpenieri Carmelo	Avellino	9 genn. 1846	Insegnante lingue estere nella Regia Scuola	16 dic. 1885	Avellino	1200
2	Bassi Ferdinando	Faenza	20 sett. 1855	Id.	1 gen. 1881	Conegliano	1200
1	Cornazzani Claudio	Imola	17 magg. 1854	Maestro censore nelle Scuole pratiche	1 nov. 1881	Imola	1800
2	Rossi Guido	Meldola	29 luglio 1859	Id.	1 nov. 1884	Pesaro	1800
3	Favero Francesco	Vittorio	18 sett. 1851	Incaricato maestro censore nelle Scuole speciali.	18 nov. 1882	Conegliano	1410
4	Longhi Giovanni	Concordia	3 aprile 1850	—	—	—	—
5	Russi Alessandro	Fasano	26 agosto 1862	—	—	—	—
6	Lena Antonio	Maddalena	22 febbr. 1858	—	—	—	—
				SCUOLE			
1	Grilli Costantino	Ancona	11 aprile 1815	Professore e direttore di Scuola pratica	1 nov. 1882	Pesaro	3000
1	Sandri dott. Giovanni.	Vicenza	20 aprile 1850	Id.	1 feb. 1882	Brescia	2500
1	Gemelli Bruto	Loreto	19 ottobr. 1850	Id.	1 ott. 1880	Borgonovo	2500
2	Borghi dott. Giuseppe.	Faenza	28 magg. 1853	Id.	1 dic. 1880	Scerni	2500
3	Petri dott. Luigi	Pisa	9 luglio 1853	Id.	1 feb. 1881	Pozzuolo	2500
4	Cazulli-Casabianca Gio.	Sassari	4 febbr. 1852	Id.	16 april. 1881	Alanno	2500
5	Simonetti dott. Tomm.	Borello	21 dic. 1854	Id.	16 ott. 1881	Caltagirone	2500
6	Pellegrini dott Nicolò.	Calcio	22 agosto 1857	Id.	1 dic. 1881	Lecce	2500
7	Testini Vincenzo	Ruvo di Puglia	17 aprile 1847	Id.	16 dic. 1881	Montepulciano	2500
8	Bellucci dott. Edda	Perugia	5 agosto 1855	Id.	1 mar. 1882	Ascoli Piceno	2500
9	Tommasi Bartolomeo.	Pietrasanta	24 agosto 1847	Id.	20 mag. 1882	Cosenza	2500

[1] Incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero con Regio decreto 1° ottobre 1886.

speciali e nelle Scuole pratiche di agricoltura.

PRIMO UFFICIO NELLE REGIE SCUOLE DI AGRICOLTURA ordinate a tenore della legge 6 giugno 1885				UFFICIO ATTUALE				
Ufficio	Decorrenza della nomina	Residenza	Stipendio e indennità	Ufficio	Decorrenza della promozione	Decorrenza del trasferimento	Residenza	Stipendio e indennità
SPECIALI.								
Prof. titolare di 1ª classe.	1 mag. 1886	Reggio Emilia	5000-600	Prof. tit. di 1ª classe e diret.	—	—	Reggio Emilia	5000-600
Prof. titolare e direttore. .	1 gen. 1886	Avellino	4000-600	Prof. titolare e direttore. .	—	—	Avellino	4000-600
Professore titolare	1 mag. 1886	Reggio Emilia	4000	Professore titolare	—	—	Reggio Emilia	4000
Id.	1 mag. 1886	Cagliari	4000	Id.	—	—	Cagliari	4000
Prof. titolare di 1ª classe.	1 gen. 1886	Conegliano	3600	Prof. titolare di 1ª classe.	—	—	Conegliano	3600
Prof. tit. di 2ª classe e diret.	»	Alba	3000-400	Prof. tit. di 2ª classe e diret.	—	—	Alba	3000-400
Id.	»	Firenze	3000-400	Id.	—	—	Firenze	3000-400
Id.	»	Catania	3000-300	Id.	—	—	Catania	3000-300
Id.	»	Bari	3000-400	Id.	—	—	Bari	3000-400
Id.	1 mag. 1887	Conegliano	3000-300	Id.	—	—	Conegliano	3000-300
Professore titolare	1 gen. 1886	Id.	2500	Professore titolare	—	—	Conegliano	2500
Prof. titolare di 3ª classe.	»	Id.	2400	Prof. titolare di 3ª classe.	—	—	Id.	2400
Id.	»	Id.	2400	Id.	—	—	Id.	2400
Id.	16 gen. 1886	Avellino	2400	Id.	—	—	Avellino	2400
Id.	1 dic. 1886	Id.	2400	Id.	—	—	Id.	2400
Id.	16 mag. 1888	Conegliano	2400	Id.	—	—	Conegliano	2400
Prof. reggente di 1ª classe.	1 gen. 1886	Reggio Emilia	2000	Prof. reggente di 1ª classe.	—	—	Reggio Emilia	2000
Professore reggente di 1ª classe ed aiuto direttore.	»	Catania	2000	Professore reggente di 1ª classe ed aiuto direttore.	—	—	Catania	2000
Id.	»	Todi	2000	Id.	—	1 dic. 1887	Bari	2000
Prof. reggente di 1ª classe.	1 gen. 1886	Reggio Emilia	2000	Prof. reggente di 1ª classe.	—	—	Reggio Emilia	2000
Maestro reggente di 1ª cl.	1 gen. 1886	Avellino	2000	Id.	—	—	Avellino	2000
Prof. reggente di 1ª classe.	1 gen. 1886	Alba	2000	Prof. reg 1ª cl. ed aiuto dir.	—	—	Alba	2000
Id.	1 gen. 1887	Avellino	2000	Prof. reggente di 1ª classe	—	—	Avellino	2000
Id.	16 ott. 1887	Avellino	2000	Id.	—	—	Avellino	2000
Prof. reggente di 3ª classe.	1 gen. 1886	Conegliano	1600	Prof. reg. di 1ª cl. e diret.	1 gen. 1889	1 gen. 1889	Cagliari	2000-300
Prof. reggente di 1ª classe.	16 feb. 1889	Conegliano	2000	Prof. reggente di 2ª classe.	—	—	Conegliano	2000
Prof. reggente di 1ª classe.	1 mar. 1889	Avellino	2000	Id.	—	—	Avellino	2000
Insegnante lingue estere. .	5 mag 1886	Id.	1200	Prof. reggente di 3ª classe.	1 dic. 1886	—	Avellino	1600
Id.	1 gen. 1886	Conegliano	1200	Id.	1 feb. 1889	—	Conegliano	1600
Maestro censore tit. di 2ª cl.	1 gen. 1886	Bari	1800	Maestro censore tit. di 1ª cl.	—	—	Bari	1800
Id.	»	Pesaro	1800	Id.	—	1 gen. 1887	Avellino	1800
Id.	»	Conegliano	1800	Id.	—	—	Conegliano	1800
Id.	»	Alba	1800	Id.	—	—	Alba	1800
Id.	1 dic. 1888	Catania	1800	Id.	—	—	Catania	1800
Id.	1 gen. 1889	Cagliari	1800	Id.	—	—	Cagliari	1800
PRATICHE.								
Prof. tit. di 1ª classe e diret.	gen. 1886	Pesaro	3600-400	Prof tit. di 1ª classe e diret.	—	—	Pesaro	3600-400
Prof. tit. di 2ª classe e diret.	»	Brescia	3000-500	Prof. tit. di 2ª classe e diret.	—	—	Brescia	3000-500
Prof. tit. di 3ª classe e diret.	»	Ascoli Piceno	2400-300	Prof. tit. di 3ª classe e diret.	—	—	Ascoli Piceno	2400-300
Id.	»	Scorni	2400-300	Id.	—	1 ott. 1889	Cerignola	2400-300
Id.	»	Pozzuolo	2400-300	Id.	—	—	Pozzuolo	2400-300
Id.	»	Alanno	2400-300	Id.	—	—	Alanno	2400-300
Id.	»	Caltagirone	2400-300	Id.	—	1 nov. 1886	Lecce	2400-300
Id.	»	Lecce	2400-300	Id.	—	—	Padova	2400-300
Id.	»	Macerata	2400-300	Id.	—	—	Macerata	2400-300
Id.	»	Todi	2400-300	Id.	—	—	Todi	2400-300
Id.	»	Cosenza	2400-300	Id.	—	—	Cosenza	2400-300

[2]) Il dottor Valvassori era già professore incaricato nella Scuola superiore di agricoltura di Portici dal 1° novembre 1880.

Numero d'ordine	INSEGNANTE	LUOGO E DATA della nascita	PRIMO UFFICIO IN ISTITUTI GOVERNATIVI			
			Ufficio	Decorrenza della nomina	Residenza	Stipendio e indennità
10	Mariani dott. Nicola	Fabriano 11 nov 1852	Professore e direttore di Scuole pratica	1 ago. 1882	Fabriano	2500
11	Riccò Odoardo	Modena 10 magg. 18[illegible]0	Id.	1 ott. 1883	Eboli	2500
12	Niccoli Pietro	Castelfiorentino 21 dic. 1851	Id	1 nov. 1884	Borgonovo	2500
13	Pilati dott. Michele	Potenza 15 ottobr. 1855	Professore ed aiuto direttore di Scuole pratica	1 dic. 1881	Scerni	2000
14	Soldani Giovanni	Pisa 23 ottobr. 1845	Id.	16 dic. 1881	Macerata	2000
15	Imperato dott. Gabriele	Resina 15 nov. 1857	Id.	1 gen. 1882	Montepulciano	2000
16	Barbato dott. Filippo	Caserta 13 marzo 1853	Id.	16 ott. 1881	Caltagirone	2000
17	Romano dott Claudio M	Montepeloso 2 giugn. 1861	Id.	1 ott. 1883	Catanzaro	2000
18	Tamaro dott. Domen.	Pirano 19 agosto 1859	—	—	—	—
19	Alberti Federico	Carzago 23 sett 1854	Maestro censore nelle Scuole pratiche	1 nov. 1884	Catanzaro	1800
20	Lumia dott Corrado	Avola 28 aprile 1863	Professore ed aiuto direttore nelle Scuole pratiche	1 gen. 1885	Caltagirone	2000
21	Toscano dott. Dario	Livorno 7 giugn. 1863	—	—	—	—
22	Vallese dott. Ferdinando	Caprarola 21 giugn. 1855	Professore ed aiuto direttore nelle scuole pratiche.	1 ott 1883	Brescia	2000
1	De Martiis dott Giulio.	Giulianova 25 ottobr. 1853	Id.	16 apr. 1881	Alanno	2000
2	Arina dott. Giovanni	Taranto 19 dic. 1855	Id.	1 ott. 1883	Ascoli	2000
3	Celi ing. Giovanni	Massa 7 luglio 1845	Id.	1 mar. 1881	Eboli	2000
4	Ricchetti dott. Emilio.	Scandiano 7 nov. 1856	Id.	1 nov. 1884	Borgonovo	2000
5	Palma Antonio	Subiaco 10 nov. 1862	Id.	1 nov. 1884	Cesena	2000
6	Montano dott Francesco	Corleto Perticara 3 sett 1855	—	—	—	—
7	Colombo dott Fortunato	Vigevano 31 magg. 1860	—	—	—	—
8	Renani dott Gino	Arezzo 10 luglio 1860	—	—	—	—
9	Toni Egiste	Ar[illegible]one 8 giugn. 1846	—	—	—	—
10	Soldaini dott. Ettore	San Miniato 5 ottobr. 1857	—	—	—	—
11	Aducco dott. Adriano.	Nola 6 genn. 1886	—	—	—	—
12	Cucovich dott. G. Batt.	Trieste 13 agosto 1860	—	—	—	—
13	Lotrionte dott Giuseppe	Grassano 10 marzo 1865	—	—	—	—
14	Marozzi dott. Antonio.	Potenza 6 genn. 1869	—	—	—	—
15	Livini dott. Luigi	Siena 6 nov 1863	—	—	—	—
16	Sassone dott. Antonio.	Laurenzana 21 ottobr. 1866	—	—	—	—
1	Battaglia dott Vincenzo	Altomonte 20 genn. 1858	Professore ed aiuto direttore nelle Scuole pratiche.	1 nov 1885	Fabriano	1800
2	De Risi dott. Antonio [1]	Roccanova 9 nov. 1855	Id.	16 dic. 1885	Pesaro	1800
3	Ghinetti dott Guglielmo	Bagnone 7 dic. 1857	—	—	—	—
4	Capdacqua dott Vit.	Camerino 7 marzo 1861	—	—	—	—
1	Castelengo Giuseppe.	Alba 23 dic. 1853	Professore ed aiuto direttore della scuola pratica.	16 giug. 1881	Caltagirone	1200
1	Carra Lelio	Parma 18 febbr. 184[illegible]	Maestro censore della Scuola pratica	1 dic. 1880	Borgonovo	1800
2	Amorosi Alessandro	Chieti 28 aprile 1847	Id	»	Scerni	1800
3	Musciangi di Giustino	Sulmona 1 nov. 18[illegible]9	Id.	16 mar. 188[illegible]	Macerata	1800
4	De Vincentiis Domenico	Fara Filiorum Petri 17 dic 1855	Id.	1 giug 1882	Ascoli	1800
5	Gualtieri Giuseppe	[illegible] 29 agosto 1849	Id.	1 ott. 1883	Cesena	1800
6	Borla Vitale	Fiano Torinese 28 aprile 1850	Id.	»	Cosenza	1800
7	Lateano Dom Antonio	Altomonte 1 giugn. 186[illegible]	Id.	1 nov 1884	Caltagirone	1800
8	Balduccini Giulio	Macerata 23 giugno 186[illegible]	Id	15 sett 1885	Fabriano	1800
9	Coloni Giovanni	Nimis 29 giugn. 1836	—	—	—	—
10	Maugini Giuseppe	Marano 21 nov. 1857	—	—	—	—
11	Mattioli Luigi	Piove di Sacco 12 aprile 1867	—	—	—	—
12	Provaroni Giuseppe.	Poggio Bustone 21 genn. 1847	—	—	—	—
13	Bartocetti Luigi	Sorbolongo 16 nov 1865	—	—	—	—
14	Valentini Luigi	Asola 21 sett. 1868	—	—	—	—
15	Miceli Emanuele.	Miglierina 7 marzo 1860	—	—	—	—
1	Thomas Eugenio	Milano 9 luglio 1826	Insegnante nelle Scuole agrarie	19 apr 1883	Roma	2000
2	Santoro Vincenzo	Accettura 28 giugn. 1861	Maestro censore della Scuola pratica	15 dic. 1885	Todi	1600
3	Straticò Alberto	Lungro 7 luglio 1862	Id.	Id	Alanno	1600
4	Di Diego Antonio	Scerni 13 giugn. 1861	—	—	—	—
1	Scelfo Giuseppe	Leonforte 2 agosto 1862	—	—	—	—

[1] In aspettativa dal 1° gennaio per ragioni di salute.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 26 agosto 1890:

Faini Giulio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Pistoia, è temporaneamente applicato alla segreteria della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Firenze.

Di Martini Giuseppe, già vice cancelliere di pretura, esonerato dalla carica durante il servizio militare, è richiamato in ufficio dal 1° settembre 1890 come vice cancelliere della pretura di Regalbuto, coll'annuo stipendio di lire 1300, ed applicato temporaneamente alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Catania.

De Felice Eustacchio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Messina, è nominato vice cancelliere della pretura di Novara di Sicilia, coll'annuo stipendio di lire 1300, lasciandosi

PRIMO UFFICIO NELLE REGIE SCUOLE DI AGRICOLTURA ordinate a tenore della legge 6 giugno 1885				UFFICIO ATTUALE				
Ufficio	Decorrenza della nomina	Residenza	Stipendio e indennità	Ufficio	Decorrenza della promozione	Decorrenza del trasferimento	Residenza	Stipendio e indennità
Prof. tit. di 3ª classe e diret	1 gen. 1886	Fabriano	2400 300	Prof. tit. di 3ª classe e diret	—	—	Fabriano	2400 300
Id.	»	Eboli	2400-300	Id.	—	—	Eboli	2400-300
Id.	»	Borgonovo	2400 300	Id.	—	—	Borgonovo	2400-300
Id.	»	Catanzaro	2400-300	Id.	—	—	Catanzaro	2400-300
Id.	»	Cesena	2400-300	Id.	—	1 ott. 1886	Roma	2400-300
Id.	»	Imola	2400 300	Id	—	1 ott. 1889	Piedimonte	2400-300
Prof. reg. 1ª cl ed aiuto dir.	»	Scerni	2000	Id.	1 ott 1886	—	Cesena	2400-300
Id.	»	Catanzaro	000	Id.	1 nov. 1889	1 nov 1889	Scerni	2400 300
Prof. tit. di 3ª classe e diret.	1 feb. 1888	Grumello	2400-300	Id.	—	—	Grumello	2400-300
Prof. reg. 2ª cl. ed aiuto dir	1 gen. 1886	Cosenza	1800	Id	1 gen. 1889	1 nov. 1889	Caltagirone	2400-300
Prof. reg. 1ª cl. ed aiuto dir.	»	Caltagirone	2000	Id.	1 ott. 1889	—	Girgenti	2400-300
Id.	»	Imola	2000	Id.	»	—	Imola	2400-300
Id.	»	Lecce	2000	Id	1 nov. 1889	—	Nulvi	2400 300
Id.	»	Nulvi	2000	Prof. reg. 1ª cl ed aiuto dir.	—	1 dic. 1887	Catanzaro	2000
Id.	»	Ascoli	2000	Id.	—	1 nov. 1888	Lecce	2000
Id.	»	Eboli	2000	Id.	—	—	Eboli	2000
Id.	»	Borgonovo	2000	Id.	—	1 dic. 1887	Grumello	2000
Id.	»	Cesena	2000	Id.	—	1 nov. 1889	Ascoli	2000
Id.	1 apr. 1886	Sant'Ilario	2000	Id.	—	1 mag. 1887	Macerata	2000
Id.	1 nov. 1886	Cesena	2000	Id.	—	—	Cesena	2000
Id.	»	Padova	2000	Id.	—	1 dic. 1887	Borgonovo	2000
Prof reg. 2ª cl. ed aiuto dir	»	Fabriano	1800	Id.	1 dic. 1887	—	Fabriano	2000
Prof. reg. 1ª cl. ed aiuto dir.	1 gen. 1889	Cosenza	2000	Id.	—	1 nov. 1889	Roma	2000
Id.	»	Pesaro	2000	Id.	—	»	Cosenza	2000
Id.	1 nov. 1889	Nulvi	2000	Id	—	—	Nulvi	2000
Id	»	Padova	2000	Id.	—	—	Padova	2000
Id	1 feb. 1890	Alanno	2000	Id.	—	—	Alanno	2000
Id.	»	Pesaro	2000	Id.	—	—	Pesaro	2000
Id.	1 apr. 1890	Caltagirone	2000	Id.	—	—	Caltagirone	2000
Prof reg. 2ª cl. ed aiuto dir.	1 gen. 1886	Fabriano	1800	Prof. reg. 2ª cl. ed aiuto dir.	—	1 dic. 1887	Todi	1800
Id.	»	Pesaro	1800	Id	—	»	Scerni	1800
Id.	»	Pozzuolo	1800	Id.	—	—	Pozzuolo	1800
Id.	1 ag. 1887	Brescia	1800	d.	—	—	Brescia	1800
Prof. reg. 3ª cl. ed aiuto dir.	1 gen. 1886	Alanno	1600	Prof. reg. 3ª cl. ed aiuto dir.	—	1 nov. 1889	Imola	1600
Maestro censore tit. di 2ª cl.	»	Borgonovo	1800	Maestro censore tit. di 2ª cl.	—	—	Borgonovo	1800
Id.	»	Scerni	1800	Id	—	15 feb. 1889	Ascoli	1800
Id.	»	Brescia	1800	Id.	—	20 nov. 1889	Imola	1800
Id.	»	Ascoli	1800	Id.	—	16 dic 1887	Alanno	1800
Id.	»	Cesena	1800	Id.	—	—	Cesena	1800
Id.	»	Cosenza	1800	Id.	—	—	Cosenza	1800
Id.	»	Caltagirone	1800	Id.	—	—	Caltagirone	1800
Id	»	Fabriano	1800	Id.	—	—	Fabriano	1800
Id.	»	—	1800	Id.	—	—	Pozzuolo	1800
Id.	1 dic. 1888	—	1800	Id.	—	20 nov. 1889	Nulvi	1800
Id.	»	—	1800	Id	—	—	Grumello	1800
Id.	1 nov 1889	—	1800	Id.	—	—	Pesaro	1800
Id	»	—	1800	Id.	—	—	Macerata	1800
Id.	»	—	1800	Id.	—	—	Padova	1800
Id	1 dic 1889	—	1800	Id.	—	—	Catanzaro	18 0
Maestro censore reg. di 1ª cl.	1 gen. 1886	Roma	1600	Maestro censore reg di 1ª cl	—	—	Roma	1600
Id	»	Todi	1600	Id.	—	—	Todi	1600
Id.	»	Alanno	1600	Id	—	1 dic. 1889	Lecce	1600
Id.	»	—	1600	Id.	—	16 dic. 1887	Scerni	1600
Maestro censore reg. di 2ª cl.	»	—	1400	Maestro censore reg. di 2ª cl	—	16 gen. 1888	Eboli	1400

vacante per Catara Placido, in aspettativa, il posto di vice cancelliere alla pretura di Taormina.

Pettinelli Gaetano, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Aquila, è nominato vice cancelliere della pretura di Tossicia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DE' TELEGRAFI)

Avviso

Il 26 corrente, in Osilo, provincia di Sassari, è stato aperto un uffizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, li 28 agosto 1890.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(*1ª Pubblicazione*).

Si fa noto, per ogni effetto di ragione e di chi possa avervi interesse, che a questa Amministrazione è stato dichiarato lo smarrimento della fede di deposito n. 191 di lire duecentocinquanta (fruttifere al 5 per cento) effettuato presso il Monte di pietà di Roma il 27 gennaio 1874 da Maria Scaramucci per conto ed interesse del suo figlio minore Marziali Luigi, senza alcuna condizione o vincolo, salvo lo stato pupillare del detto Marziali; e che un mese dopo la presente pubblicazione, *che verrà eseguita per tre volte ad intervalli di dieci giorni*, ove non siano state presentate opposizioni, si provvederà al rilascio di un'attestazione da tener luogo della fede smarrita, che di conseguenza resterà nulla e di nessun valore.

Roma, 28 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' indetto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di merceologia, chimica tintoria ed esercitazioni pratiche relative, vacante nel R. Istituto tecnico di Torino, al quale ufficio è annesso il grado di professore di prima classe e lo stipendio di lire 2640 annue, quante volte però la Commissione giudicatrice del merito dei concorrenti non proponga la concessione di uno stipendio minore, nel qual caso il vincitore del concorso potrà essere nominato col solo grado di reggente.

Coloro, che intendono di prendervi parte, debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'art. 206 (1) della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

1° il certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 39° anno di età.

2° un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica.

3° la fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 2° e 3° dovranno essere di data posteriore al 31 agosto corrente.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal 3° comma del presente avviso.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade il 30 settembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza, il loro domicilio affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

(1) Art. 206: « Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento, al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie ».

Le dimande, non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 26 agosto 1890.

Il Direttore Capo
della Divisione dell'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, il concorso per titoli alla cattedra di lingua ed elementi di lettere italiane vacante nel R. Istituto nautico di Riposto, al quale ufficio è annesso il grado di professore reggente di seconda classe e lo stipendio di lire 1920 annue.

Coloro che intendono di prender parte a questo concorso debbono farne domanda in carta da bollo da lire 1,20, e presentare insieme coi documenti, atti a dar prova dei loro meriti letterari e didattici, il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole tecniche o normali o ginnasiali.

I concorrenti hanno obbligo inoltre di presentare:

1° il certificato di nascita;

2° un attestato medico autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

3° la fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data posteriore al 31 agosto 1890.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto un elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte dal ruolo degli insegnanti addetti agli istituti di istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal 3° comma del presente avviso.

Non potrà essere ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1890 avrà superato il 39° anno di età, salvo se si tratti di persona che già copra un uffizio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Dalla condizione dell'età e dall'obbligo di presentare il diploma di abilitazione all'insegnamento di cui fa cenno il 2° comma del presente avviso, sono dispensati coloro i quali presero parte al concorso tenutosi nell'anno 1876 per la stessa cattedra presso la R. Università di Catania.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade col 30 settembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda e con la massima precisione il loro domicilio, affinchè possano essere fatte loro le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione 26 agosto 1890.

Il Direttore Capo della Divisione dell'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

2

Il Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico di Siena

Veduta la lettera del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 luglio 1881 di n. 9260;

Veduti gli articoli 22, 24 e 25 dello statuto organico del R. Istituto dei sordo-muti in Siena, approvato con regio decreto in data 7 aprile 1878

Fa noto:

E' aperto da oggi a tutto il dì 20 del prossimo futuro mese di set-

tembre il concorso a due posti gratuiti governativi per maschi o femmine nel regio istituto suddetto.

Per l'ammissione al concorso dovranno i postulanti giustificare con esibizione di analoghi certificati:

a) di essere in età fra i nove e i dodici anni;

b) di appartenere a famiglia povera;

c) di aver subita la inoculazione del vaiolo e di non essere affetto da malattie cutanee e contagiose.

La durata della concessione è di anni sette necessari al compimento del corso di educazione ed istruzione nell'istituto medesimo.

Le domande dovranno essere presentate alla Direzione dell'Istituto dei sordo muti in Siena entro il termine utile sopra indicato.

Siena, 8 agosto 1890.

Il Reggente la Prefettura - Presidente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 29 agosto 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 760, 1
Umidità relativa a mezzodì 28
Vento a mezzodì . . . . . SW mod.
Cielo . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 29°, 8, Minimo 15°, 9,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 29 agosto 1890.

Europa pressione piuttosto bassa Nord, Brono, U'caborg 745; elevata W 765; Sud Italia 763: depressione secondaria Golfo di Genova 758.

Italia 24 ore: barometro leggermente diminuito; venti deboli se condo terzo quadrante; leggeri temporali Nord.

Stamani: cielo coperto Nord, sereno altrove; venti deboli freschi secondo terzo quadrante. Temperatura leggermente aumentata. Mare mosso agitato Genova Cagliari.

Probabilità: venti freschi settentrionali Nord, deboli vari Sud; cielo vario con qualche temporale Italia superiore, sereno Sud; mare mosso agitato Sardegna alto Tirreno.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SOFIA, 28. — Parte dei riservisti delle categorie 1882 e 1883 è stata chiamata alle manovre per quindici giorni, col fucile Mannlicher.

ATENE, 28. — Oggi alle ore 12,35 pom è partita l'Imperatrice Federico di Germania, diretta a Brindisi.

LONDRA, 28. — La legazione del Brasile smentisce la voce di di missioni di Ruiz Barboza, ministro delle finanze.

LISBONA, 28. — Il Ministro della marina, Giulio Vilhena, prepara un progetto di riforma completa del regime doganale e della organizzazione amministrativa militare delle colonie di Mozambico e di Angola.

MONTICHIARI, 29. — Il re ed il principe di Napoli visitarono stamani i campi della cavalleria e dei bersaglieri lungo il Chiese.

Usciti alle cinque antimeridiane rientrarono alle ore dieci a Montichiari.

Il duca d'Aosta si è recato solo a visitare il conte di Torino ed incontrato il generale Ricotti tornò con esso a Montichiari.

Le truppe si preparano alla rivista.

Comincia già una grande affluenza di spettatori che vengono anche da molto lontano.

MILANO, 29. — La regina parte domattina alle 4 3 da Monza, giungerà qui alle 4 18 e ripartirà alle 4 20 diretta a ponte S. Marco donde si recherà ad assistere alla grande rivista.

PIETROBURGO, 29. — La città di Kimechma, nel Governo di Kostroma, fu distrutta da un incendio. I danni si calcolano di tre milioni di rubli.

Gli abitanti sono senza tetto e senza vettovaglie.

PIETROBURGO, 29. — La piccola città di Propoik nel Governo di Mohilem è intieramente bruciata.

NEW-YORK, 29. — Il *New-York Herald* annunzia che un ciclondi grande violenza, che ha attualmente il suo centro nel golfo di San Lorenzo, raggiungerà probabilmente la costa de l'Inghilterra e della Francia in principio della prossima settimana.

MADRID, 29. — Ieri vi furono nelle provincie infette 72 casi e 36 decessi di cholera.

PARIGI, 29. — L'Imperatore d'Austria-Ungheria è partita non per Colonia, ma per Baiona

OTTAWA, 28. — Le relazioni del Ministero di agricoltura constatano che il raccolto dei cereali è soddisfacente sia per la quantità che per la qualità.

BAKU, 29. — Una nave che doveva caricare nafta, rimase abbruciata. Il capitano e due marinai sono morti.

LONDRA, 29. — Il corrispondente del *Daily Chronicle* da Vienna smentisce le informazioni del *Daily Telegraph* sull'intervista dello Czar coll'Imperatore Guglielmo.

Lo *Standard* ha da Vienna che secondo una corrispondenza di Pietroburgo l'unico risultato dell'intervista imperiale fu la conferma che i due Imperatori sono animati da sentimenti pacifici. L'impressione dei testimoni oculari è che la cordialità fu minore che nella precedente visita fatta dall'Imperatore Guglielmo allo Czar. Tutto passò con un cerimoniale rasentante la freddezza. Tutto era calcolato in modo da togliere al viaggio ogni portata politica.

Il *Daily Telegraph* pubblica un lungo articolo sulle conseguenze dell'intervista, fra gli Imperatori di Germania e Russia, secondo l'esposizione che ne fece ieri

Il *Daily News* ha da Berlino che i russi hanno arruolato le tribù del Caucaso per costituire un esercito che, in caso di guerra, opererebbe nell'Asia in modo indipendente.

WASHINGTON, 29. — *Senato.* — Fu approvato un emendamento al progetto di legge per la tariffa doganale.

L'emendamento stabilisce a due *cents* il dazio per ogni libbra di riso senza lolla; ad un *cents* e mezzo quello per ogni libbra di riso con lolla; e ad 1/1 di *cents* il dazio per le fecole, farine e frantumi di riso.

PIETROBURGO, 29. — Un ordine del giorno del Comando della Marina dispone che gli equipaggi della marina da guerra, il cui servizio attivo spira il primo gennaio 1891, potranno essere congedati fino dal 19 settembre corrente anno.

Gli altri equipaggi potranno essere licenziati fino dal primo marzo 1891.

L'Ambasciatore Nelidow è ripartito per Costantinopoli.

Hitrovo, ministro russo a Bucarest, è qui arrivato.

PIETROBURGO, 29. — Lo Czar partirà per le grandi manovre il 6 settembre.

LONDRA, 29. — La Regina di Rumania è qui giunta stamane.

NEW-YORK, 29. — Il *New-York Herald* dice:

« Le condizioni di pace fra le Repubbliche del Guatemala e del San Salvador stabiliscono l'indipendenza completa del San Salvador.

« I due eserciti si ritireranno dalle rispettive frontiere entro quarantotto ore.

« Nè l'uno nè l'altro dei due Stati sarà tenuto a pagare un indennizzo pei danni sofferti dal principio delle ostilità ».

ATENE, 29. — L'Imperatrice Federico e le Principesse Vittoria e Margherita si sono imbarcate a bordo dell'*yact Surprise* dirette a Venezia (non a Brindisi) dove passeranno 20 giorni.

MOZAMBICO, 29. — Gli inglesi presero definitivamente possesso del paese montuoso nel distretto del fiume Shiro.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 agosto 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	96,15 96,20	96,57 1/2 96,65	— —
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	96,22 1/2	96 22 1/2			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			61 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			99 70
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 25
Prestito Blount 5 0/0	»	—	—		— —			97 50
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			470 50
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			500 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			712 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			575 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1760 — 1)
» » Romana	»	1000	1000		— —			1060 —
» » Generale	»	500	250		— —	483		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			645 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			70 —
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	500		— —			483 —
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			476 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 90	500	400		— —			610 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			160 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stam.	1 aprile 90	500	500		— —		885 890 900 898	—
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	937 938	945	— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	450		— —			270 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —		481	—
» » dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250		— —			260 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 90	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			226
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			148 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			32 -
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			370 »
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			242 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			93 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 50
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 april. 90	500	500		— —			470
» » » 4 0/0	«	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 lugli. 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » II »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

28 agosto 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . . L. 96 315
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 94 145
Consolidato 3 0/0 nominale . . . » 59 583
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 58 300

V. TROCCHI Presidente.

1) ex divid. L. 34.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 02 1/2
	Parigi	Cheque	»	»	100 82 1/2
4	Londra	90 giorni	»	»	25 20
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . 28 Agosto
Prezzi di compensazione . . } 28 Agosto
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco AUGUSTO PALLADINI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	96 30
» 3 0/0	61 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —
Prest. Rothschild 5 0/0	99 50
Obbl. cit. di Roma 4 0/0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	471 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario B. n. Naz. 4 1/2 0/0	500 —
Az. Fer. Meridionali	712 —
» » Mediterranee	575 —
» » » certif.	65 —
» Banca Nazionale	1760 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	482 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	70 —
» » Ind. e Com.	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	610 —
» » » Merid.	180 —
» » Gas stam agl.	880 —
» » Acqua Marcia st.	970 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illum.	226 —
» » Immobili re.	480 —
» » Molini e Magaz. Gen.	260 —
» » Tramway Om.	148 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	310 —
» » della Piccola Borsa	242 —
» » Fondiar. Incendi	93 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	470 —
» » » 4 0/0	201 -
» » Ferroviarie	291